Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Sabato, 19 marzo — **Numero 66**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - SENATO DEL REGNO: *Avviso di concorso.*
REGIO DECRETO *16 gennaio 1921, n. 195 che approva il regolamento generale pel funzionamento dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese.*
REGIO DECRETO-LEGGE *13 marzo 1921, n. 254, che reca provvedimenti per il personale civile dipartimentale della R. marina.*

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso per titoli - ed eventualmente per esame - ad un posto di sottobibliotecario nella biblioteca del Senato del Regno, con lo stipendio iniziale di lire 7900, accrescibile mediante cinque aumenti triennali di lire 800 ciascuno, computati anche su servizio precedentemente prestato in altra Amministrazione dello Stato: oltre le indennità straordinarie «caroviveri» di cui ai decreti 19 settembre 1918, n. 1314 e 3 giugno 1920, n. 737.

Possono prender parte al concorso coloro che siano forniti di diploma di laurea universitaria o d'Istituto di studi superiori, in lettere, filosofia o giurisprudenza, e che non abbiano oltrepassato l'età di 32 anni alla data del presente avviso. Il limite di età è esteso a 40 anni per gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, attualmente in servizio.

I concorrenti dovranno presentare alla Biblioteca del Senato, non più tardi del 30 aprile 1921, domanda in carta da bollo da lire due diretta alla presidenza del Senato e corredata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale, dalla quale risulti la cittadinanza italiana del concorrente;

2° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, legalizzato dal sindaco:

4° diploma di laurea universitaria o di Istituto di studi superiori, in lettere, filosofia o giurisprudenza;

5° certificato dei voti riportati nelle singole prove di esame nel corso degli studi superiori;

6° certificato legale della conoscenza di una o più tra le lingue moderne;

7° estratto del foglio matricolare o altro documento da cui risulti il servizio militare eventualmente prestato.

I certificati di cui ai un. 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore al presente avviso. Per l'accertamento delle condizioni fisiche l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti alla visita di un sanitario a ciò delegato.

Sarà titolo di preferenza il servizio prestato nelle biblioteche governative e negli archivi di Stato con impiego di ruolo nelle categorie di concetto. Saranno tenute anche in particolare considerazione la conoscenza delle lingue moderne, ogni altra prova della cultura del candidato e le benemerenze di guerra.

La conoscenza delle lingue potrà essere accertata dalla Commissione anche mediante esami, per i concorrenti che siano trascelti dopo un primo giudizio sui titoli.

Il vincitore del concorso sarà nominato in esperimento per la durata di un anno, con stipendio ed ogni altra competenza inerente alla effettività del posto e con affidamento di conseguirla dopo lo esito favorevole del periodo di prova.

Roma, 10 marzo 1921.

I senatori questori
Giovanni Rossi.
Ernesto Presbitero.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1921 n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 19 ottobre 1919. n. 2060 modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Udito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo per l'acquedotto Pugliese;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, e con i Ministri Segretari di Stato per il Tesoro, per le Finanze, per l'Agricoltura, per l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — PEANO — MEDA — FACTA — MICHELI — ALESSIO.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese

TITOLO I.

Ordinamento amministrativo dell'Ente

CAPO I.

Costituzione ed attribuzioni dell'Ente.

Art. 1.

Il Consorzio costituito dalla legge 26 giugno 190 , n 245, fra lo Stato e le provincie di Bari, Foggia e Lecce, assume il nome di «Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese» con le funzioni determinate dal decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365.

L'Ente ha personalità giuridica, responsabilità verso i terzi e patrimonio distinto da quelli dello Stato e delle dette provincie.

Art. 2.

L'Ente provvede nei modi e con i mezzi stabiliti dalle disposizioni di legge e del presente regolamento:

a) al completamento della costruzione dell'acquedotto pugliese giusta i progetti esecutivi approvati o da approvarsi

b) alla costruzione delle reti urbane dell'Acquedotto fino alla concorrenza di 800 km., giusta il progetto di massima 20 ottobre 1902 ed i progetti esecutivi, nonchè alle reti urbane nei Comuni o frazioni di Comuni Pugliesi ai quali venga esteso il beneficio dell'Acquedotto;

c) al completamento delle opere di rimboschimento del bacino del Sele;

d) alla manutenzione delle opere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) ed all'aumento dell'acqua occorrente per i bisogni delle popolazioni, mediante l'allacciamento di altre sorgenti;

e) all'esercizio dell'Acquedotto, salvo il caso di assunzione diretta dell'esercizio da parte dei Comuni in condizione di valersi di tale facoltà;

f) alla costruzione di fognature urbane con prese e sistemazioni e pavimentazioni stradali nei Comuni delle Provincie di Bari, Foggia e Lecce quando le Amministrazioni comunali interessate, opportunamente sollecitate, non vi provvedano direttamente;

g) al collegamento degli edifici pubblici e privati con le condutture dell'acqua e con le fogne ed al coordinamento dei piani regolatori con le esigenze della costruzione e del funzionamento delle condutture delle acque del Sele e delle fognature;

h) all'incoraggiamento di opere di irrigazione;

i) alla costruzione di case popolari e coloniche, di borgate operaie e rurali ed al risanamento di quartieri e abitazioni insalubri;

j) ad esercitare la vigilanza igienica su tutte le opere di cui al presente articolo.

L'Ente provvede a quant'altro possa servire ai fini della sua istituzione.

Art. 3

Sono sottoposte all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici i regolamenti per lo svolgimento delle gestioni affidate all'Ente e le deliberazioni specificate nel presente regolamento.

Art. 4.

Le deliberazioni sottoposte all'approvazione dovranno essere trasmesse al Ministero entro dieci giorni dalla loro data.

Le altre deliberazioni dell'Ente saranno immediatamente esecutive.

Art. 5.

L'Ente avrà sede principale in Bari. Per il miglior andamento e lo sviluppo dei servizi affidatigli potrà istituire uffici in altre località, previo il consenso del Ministero dei Lavori Pubblici.

CAPO II.

Consiglio d'Amministrazione e Giunta Permanente.

Art 6.

Spetta al Presidente dell'Ente di promuovere la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione tanto dei rappresentanti governativi, che di quelli elettivi.

Nel notificare al Presidente i nomi dei Consiglieri di Amministrazione gli enti rappresentati uniranno copia dei titoli delle rispettive nomine.

Con provvedimento del Ministero dei Lavori Pubblici si darà atto delle varie deliberazioni e dei varî decreti di nomina, e dalla data di tale provvedimento decorrerà il quadriennio di durata in ufficio dei componenti il Consiglio

Art. 7.

Oltre le incompatibilità previste dalle leggi generali, la qualità di Presidente, di Vice Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di:

a) stipendiato o salariato dall'Ente;

b) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese e servizi di interesse dell'Ente;

c) proprietario, comproprietario, amministratore, socio illimitatamente responsabile, stipendiato o salariato in imprese esercenti gli stessi servizi cui è destinata l'azienda dell'Acquedotto, ed industrie od atti di commercio strettamente connessi con i servizi stessi;

d) giudice, arbitro, perito, attore o convenuto in giudizio, nel quale esista contrasto di interessi fra l'Ente ed il componente del Consiglio

La incompatibilità viene pronunziata dal Consiglio di Amministrazione. L'Ente almeno venti giorni prima della relativa adunanza deve darne comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici

ed all'Amministrazione rappresentata dal Consigliere ritenuto incompatibile.

L'incompatibilità porta immediata decadenza dalla carica.

Art. 8.

Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Art. 9.

Nel caso di cessazione straordinaria di un membro del Consiglio di Amministrazione per rinuncia, per incompatibilità o per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione governativa o provinciale che lo nominò provvederà a sostituirlo entro un mese.

Art. 10.

I membri del Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive in un anno, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

La decadenza opera di diritto e deve essere pronunziata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.

Il Presidente avrà un assegno annuo di L. 24.000 più una indennità annua di L. 6000 per rimborso globale di spese personali inerenti alla carica. L'assegno e l'indennità saranno corrisposti in dodicesimi posticipati.

Ai Consiglieri sarà assegnata una indennità fissa annua di lire 4000, pagabile a rate trimestrali.

Al Vice Presidente, oltre l'indennità annua assegnata ai Consiglieri, spetterà una indennità di L. 50 per ciascun giorno in cui avrà sostituito il Presidente.

Art. 12.

Tutti i componenti del Consiglio, ad esclusione del Presidente, e del Vice Presidente nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, avranno diritto ad una indennità giornaliera di L. 40 per i giorni in cui resteranno fuori dell'ordinaria residenza per intervenire alle sedute o per adempiere altre missioni nell'interesse dell'Ente; e ad una medaglia di presenza in ragione di L. 30 per ogni giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata il Consiglio abbia tenuto più riunioni.

A tutti i componenti del Consiglio, che non siano forniti per altro ufficio di carta di libera circolazione sulle Ferrovie, sarà rilasciato, a spese dell'Ente, l'abbonamento ferroviario per una zona comprendente le provincie interessate alle opere dell'Acquedotto ed il luogo di residenza, oppure saranno rimborsate, volta per volta, le spese di viaggio sostenute, aumentate di un doppio decimo.

Le indennità assegnate al Presidente ed ai componenti del Consiglio saranno al netto d'imposte.

Art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Bari almeno ogni tre mesi.

Art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) stabilisce i regolamenti interni e le norme per il funzionamento dei servizi e dei ruoli organici degli impiegati;

b) assume e licenzia gli impiegati amministrativi e tecnici, di ragioneria e d'ordine;

c) approva i progetti del bilancio preventivo ed i conti consuntivi predisposti dagli Uffici competenti;

d) stabilisce l'impiego dei fondi dell'azienda ed approva gli schemi dei contratti quando importino una spesa superiore a lire 25.000 e le transazioni e condono di penali per somma superiore alle L. 5000;

e) approva i progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie ai termini dell'art. 5, n. 3, del decreto-legge 19 ottobre 1919, numero 2060, convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

f) autorizza il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio;

g) autorizza la Presidenza ad iniziare giudizi;

h) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

i) delibera in conformità delle vigenti norme sull'estensione del beneficio dell'Acquedotto a Comuni o frazioni pugliesi non contemplati nel progetto di massima nonchè a Comuni non pugliesi;

i) esamina e rassegna al Ministero dei Lavori Pubblici i progetti esecutivi per le diramazioni e per le reti urbane dell'Acquedotto;

l) determina l'ordine da seguire nei lavori di costruzione dell'Acquedotto e nelle altre opere di spettanza dell'Ente;

m) dà parere sui mutui richiesti dai Comuni in applicazione dell'art. 8 del decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;

n) dà parere sui piani regolatori dei Comuni;

o) esamina i progetti di fognatura e delle altre opere indicate nell'art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920 n. 1365, compilati dai Comuni o a cura dell'Ente e adotta le determinazioni di cui al penultimo capoverso del detto articolo;

p) approva la relazione annuale sull'andamento della azienda, da allegarsi al bilancio preventivo del Ministero dei Lavori Pubblici;

q) si pronuncia sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dal Governo;

r) esamina e delibera su tutte le quistioni relative al funzionamento e alla gestione dell'Ente Autonomo che creda di avocare alla propria competenza.

Art. 15.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e la presenza di almeno due rappresentanti governativi e due rappresentanti provinciali.

Art. 16.

L'avviso per le adunanze del Consiglio col relativo ordine del giorno deve essere inviato, di regola, ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione. Questo termine può essere però abbreviato fino a tre giorni nei casi d'urgenza, ed il Presidente ha facoltà di aggiungere altri oggetti all'ordine del giorno, facendone arrivare partecipazione ai Consiglieri ventiquattro ore prima.

Art. 17.

In mancanza di numero legale l'adunanza è rinviata al giorno successivo, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 18.

In mancanza del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere più anziano di nomina fra gli intervenuti.

Art. 19.

L'intervento dei Consiglieri all'adunanza è accertato dal registro di presenza tenuto a cura del Segretario Generale o di chi ne fa le veci.

Art. 20.

Il Presidente determina gli affari da trattarsi in ogni adunanza e può, per affari di speciale importanza, incaricare uno o più componenti del Consiglio di studiare preventivamente le pratiche e di riferirne.

Art. 21.

Ogni Consigliere può presentare al Presidente proposte da sottoporsi all'esame del Consiglio. Il Presidente, quando non si oppongano giustificati motivi, includerà le proposte nell'ordine del giorno.

Art. 22.

Di ciascuna seduta del Consiglio si tiene dal Segretario Generale

o da chi ne fa le veci, il processo verbale, nel quale si inseriranno testualmente le deliberazioni prese e per breve riassunto le avvenute discussioni. Ogni Consigliere ha diritto di far iscrivere nel verbale la motivata dichiarazione del proprio voto.

Art. 23.

Se durante la discussione viene presentata una mozione sospensiva, questa ha la precedenza nell'esame e nella votazione.

In mancanza di proposta sospensiva, o quando questa sia respinta, si votano prima gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi e poi le conclusioni, indi eventualmente le proposte subordinate.

Art. 24.

La votazione ha luogo, di regola, per appello nominale Trattandosi di questione di persone, però, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.

Art. 25.

Non può partecipare al voto il Consigliere che abbia interesse anche indiretto nell'affare in discussione o che sia parente o affine fino al quarto grado con la persona cui la deliberazione si riferisce.

Art. 26.

Nessuna proposta può venire approvata se non ottenga il voto della maggioranza dei Consiglie i presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.

Art. 27.

Quando per l'istruttoria di una questione si ritenga necessaria una visita locale, il Presidente, di propria iniziativa, o il Consiglio delegherà uno o più dei suoi componenti per gli opportuni accertamenti, dei quali dovrà compilarsi apposita relazione.

Quando i delegati del Consiglio lo credessero necessario potranno invitare ad intervenire al sopraluogo le parti ed i rappresentanti degli Enti interessati.

Art. 28.

Il Segretario Generale, oltre al registro di presenza dei Consiglieri ed alla collezione dei verbali, terrà un registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio in ordine cronologico, ed uno speciale elenco delle deliberazioni per le quali occorsero le decisioni di autorità superiori.

Art. 29.

I processi verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Copia delle deliberazioni del Consiglio dovrà essere comunicata ai Ministeri interessati.

Di esse può rilasciarsi copia in base a domande motivate.

Art. 30.

La Giunta permanente si riunirà ogni qual volta il Presidente ritenga opportuno convocarla per l'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio o al fine di promuovere deliberazioni della Giunta per l'esercizio delle facoltà che sono a lui deferite.

Art. 31.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni degli articoli 17, 19, 22, 25, 26 o del primo comma del l'art. 29.

Art. 32.

Il mandato dei componenti della Giunta permanente decorre dalla data della deliberazione di nomina.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione la sostituzione dei membri della Giunta che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

Art. 33.

Ai componenti della Giunta, esclusi il Presidente e il Vice Presidente, spetta l'indennità giornaliera stabilita dall'art. 12 per i giorni in cui resteranno fuori dell'ordinaria residenza per intervenire alle sedute della Giunta.

CAPO III.

Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 34.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Egli:

a) sovraintende a tutta la gestione dell'Ente e presenta al Consiglio le proposte relative ad argomenti di competenza del medesimo;

b) convoca e presiede le adunanze;

c) provvede per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio:

d) assume e licenzia il personale di servizio o di custodia, ed i salariati, nei limiti dei posti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

e) cura che siano osservate tutte le norme dell'Amministrazione dell'Ente e controlla il mantenimento della disciplina fra gli impiegati e salariati, valendosi dei poteri conferitigli dal presente Regolamento e dal Regolamento per il personale;

f) presiede alle gare di aggiudicazione;

g) compie gli atti conservativi ed in generale tutti gli atti che non siano espressamente demandati al Consiglio.

Art. 35.

Il presidente può prendere sotto la sua responsabilità e salva sempre, anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova o posteriore all'ultima adunanza del Consiglio.

Di tali deliberazioni sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 36.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, secondo le direttive da lui date, in tutte le attribuzioni, in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 37.

Il Presidente può delegare, caso per caso, al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio qualcuna delle sue facoltà od affidargli speciali incarichi.

CAPO IV.

Uffici ed impiegati.

Art. 38.

L'Ente avrà un Segretariato Generale, con Ufficio di Ragioneria, due direzioni tecniche, l'una per le costruzioni, l'altra per l'esercizio dell'Acquedotto, ed all'occorrenza uffici speciali per gli altri compiti affidatigli.

Art. 39

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà in uno speciale regolamento l'ordinamento degli uffici e le norme relative all'assunzione, alle promozioni, agli stipendi ed assegni, alla disciplina, al licenziamento ed, in generale, allo stato giuridico ed economico degli impiegati posti a disposizione dell'Ente e di quelli direttamente assunti, nonchè dei salariati.

Tale regolamento, al quale sarà annesso il ruolo organico del personale. sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 40.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da Amministrazioni

dello Stato rimane soggette alle norme amministrative e disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il Presidente dovrà riferirne all'amministrazione da cui l'impiegato dipende per l'applicazione degli articoli 49 e 5 del Testo Unico sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 9[illegible], il Presidente potrà, peraltro, esonerare provvisoriamente detto personale dal servizio in attesa delle decisioni delle rispettive amministrazioni sulle proposte dei provvedimenti disciplinari che a carico di esso fossero stati fatti dall'Ente.

Il Consiglio d'Amministrazione od il Presidente, secondo la rispettiva competenza, avranno sempre facoltà di disporre che il detto personale sia definitivamente esonerato dal prestar servizio alla dipendenza dell'Ente.

Per la compilazione delle note caratteristiche del personale predetto il Ministero competente richiederà e richiamerà il giudizio in merito del Presidente dell'Ente.

Art. 41.

Gli stipendi degli impiegati del Genio Civile messi alla dipendenza dell'Ente per il servizio della costruzione continueranno a far carico al bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Ai detti impiegati potrà essere corrisposta dall'Ente una indennità da stabilirsi dal Consiglio d'Amministrazione.

CAPO V.

Segretario Generale

Art. 42.

Il Segretario Generale è il Capo dei servizi amministrativi dell'Ente e del loro andamento è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione.

Inoltre:

a) cura la spedizione dei provvedimenti deliberati;

b) riceve gli atti pubblici amministrativi interessanti l'Ente;

c) attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità delle copie e degli atti dell'Ente;

d) nei riguardi del personale ha le attribuzioni che saranno indicate nel regolamento di cui all'art. 30.

Il Segretario Generale compila la relazione annuale sulla gestione dell'Ente, la quale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio nel mese di ottobre.

TITOLO VI.

Patrimonio e gestione dell'Ente

CAPO I.

Patrimonio

Art. 43.

A cura della Ragioneria e sotto la personale responsabilità del Ragioniere Capo i beni immobili di proprietà dell'Ente sono descritti in un registro di consistenza con le indicazioni seguenti:

a) luogo, denominazione, estensione, qualità;

b) dati catastali ed estimo;

c) titoli di provenienza;

d) rendita annuale media;

e) valore fondiario approssimativo;

f) servitù, pesi e oneri di cui gli immobili sono gravati;

g) l'uso speciale cui sono adibiti.

Nello stesso registro sono anche annotati i diritti, le rendite e le azioni che, secondo le norme generali, si considerano come immobili con le indicazioni relative ai fondi cui si riferiscono.

Art. 44.

Tutti gli aumenti, le riduzioni e le trasformazioni che si verificano nel valore o nella consistenza dei beni immobili di proprietà dell'Ente sono riportati sul registro di cui all'articolo precedente.

Art. 45

Gli oggetti e i materiali mobili dell'Ente a qualunque categoria appartengano, sono dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna è fatta a mezzo d'inventario.

I materiali si distinguono in:

a) materiale di dotazione;

b) materiali di consumo.

Sono materiali di dotazione: le macchine, gli attrezzi ed utensili, i mobili e quant'altro abbia una speciale destinazione di carattere permanente.

Sono materiali di consumo: le materie prime, i materiali di costruzione, i combustibili e gli oggetti in genere che costituiscono provviste di magazzino, sia per uso ordinario, sia per la riserva.

Art. 46.

Gli inventari debbono essere fatti in due esemplari firmati dal consegnatario. L'Ufficio di Ragioneria ed il consegnatario rilevano rispettivamente uno dei detti esemplari.

Art. 47.

Il consegnatario è personalmente responsabile degli oggetti e materiali mobili ricevuti in consegna fino a che non ne abbia ottenuto legale discarico. Gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni e le variazioni di valore devono essere giustificati da regolari documenti.

Il consegnatario non risponde della abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad uffici e servizi se non in quanto abbia omesso di adoperare la necessaria vigilanza.

Art. 48.

La Ragioneria controlla la formazione e la regolare tenuta degli inventari dei mobili, nei quali devono essere indicati:

a) gli stabilimenti e le località in cui i beni si trovano;

b) la denominazione e descrizione degli oggetti, secondo la loro diversa natura e specie;

c) la distinzione, ove sia opportuna, nelle tre classi: nuovo, in buono stato, fuori uso;

d) l'unità di misura;

e) la quantità degli oggetti, secondo le varie specie;

f) il valore.

Art. 49.

Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo la quantità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario, nota a debito gli oggetti di nuova introduzione ed accredita quelli estratti e tutte le variazioni e trasformazioni, così per la quantità come per la qualità e specie per il valore.

A tale effetto, oltre all'inventario, egli tiene un registro di entrata ed uscita in corrispondenza con l'inventario medesimo.

Salvo le speciali esigenze derivanti dalla natura dei servizi, le entrate e le uscite di oggetti e materiali dovranno effettuarsi in base a richiesta e buoni staccati da apposito bollettario.

La Ragioneria tiene quei libri e registri che occorrono per avere sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario, secondo la importanza dei vari servizi ed esegue le verifiche e gli accertamenti che riconosce necessari a stabilire l'accordo delle scritture con la effettiva consistenza.

Art. 50.

La gestione degli agenti consegnatari di oggetti mobili, danari e valori, di pertinenza dell'Ente, comincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina nel giorno della cessazione di esso.

L'assunzione deve constare da processi verbali, o da altro docu-

mento dei quali risulti la eseguita consegna o il debito che l'agente assume al principio della gestione.

Con eguali atti si accerta il termine della gestione, il debito e il credito dell'agente cessante.

Art. 51.

La responsabilità degli agenti consegnatari non diminuisce per la vigilanza, il sindacato ed il riscontro esercitato sulla loro gestione.

CAPO II.

Proventi e loro riscossioni.

Art. 52.

Tutti i proventi dell'Ente saranno versati per conto di esso al Banco di Napoli.

Tenuto conto del programma dei lavori risultante dal bilancio preventivo dell'Ente, il Ministero dei Lavori Pubblici emetterà dei mandati parziali periodici a favore dell'Ente nei limiti dei fondi stanziati annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Art. 53.

I canoni dovuti dalle Provincie, dai comuni, dalle aziende dipendenti dallo Stato, dagli enti morali e dai privati per concessione di acqua saranno riscossi dagli esattori delle imposte dirette, in base a ruoli nominativi da compilarsi dagli uffici dell'Ente. Le eccedenze di consumo, saranno riscosse dagli stessi esattori in base a ruoli suppletivi. L'Ente potrà affidare agli esattori anche la riscossione delle spese degli impianti per distribuzione d'acqua agli utenti.

Gli esattori dovranno, su moduli forniti dall'Ente, notificare a ciascun utente l'ammontare del canone annuo e di ciascuna rata o l'ammontare delle eccedenze di consumo.

I contratti per concessione di acqua a privati, dovranno avere scadenze di pagamento bimestrali, corrispondenti alle scadenze prescritte per le imposte dirette dall'art. 23 del Testo Unico 29 giugno 1902, n. 281.

Decorsi quindici giorni dalla scadenza di ciascuna rata del canone di abbonamento o dai termini convenuti pel pagamento delle eccedenze, gli utenti incorreranno in una penale del 4 % sulla somma non pagata, che andrà a beneficio dell'Ente.

Alla fine di ogni mese l'elenco degli utenti morosi sarà comunicato dagli esattori all'Ente perchè possa sospendere la somministrazione dell'acqua senza intervento del magistrato e sperimentare l'azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute.

Sulle somme che riscuoteranno gli esattori avranno diritto ad un aggio pari a quello dei rispettivi contratti di appalto dell'esattoria. Tale aggio verrà corrisposto dall'Ente in base alle somme versate nel corso di ciascun semestre.

Art. 54.

Le cauzioni prestate dagli esattori garantiranno altresì la riscossione dei canoni d'acqua di cui al presente regolamento. Se, però, il carico rappresentato dai ruoli dei detti canoni raggiunga o superi il decimo delle riscossioni annue che servirono di base pel calcolo delle cauzioni, gli esattori saranno tenuti a prestare, a garanzia esclusiva dell'Ente, un supplemento di cauzione corrispondente ad un sesto dell'importo annuale dei canoni stessi.

Art. 55.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 11 del decreto reale 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920 n. 1365, i ruoli per i canoni dovuti per concessioni d'acqua destinata a servizi pubblici d'interesse comunale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 56.

Per la concessione del mutuo previsto dal secondo comma dell'art. 8 del decreto reale 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920 n. 1365, l'ammontare del debito dei Comuni serviti dall'Acquedotto per canoni arretrati al 30 giugno 1920 sarà liquidato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, previo invito ai Comuni a presentare le loro deduzioni entro un termine stabilito.

CAPO III.

Gestione Finanziaria — Bilanci e conti.

Art. 57

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento dell'azienda; sono straordinarie tutte le altre.

Le entrate e le spese sono classificate in bilancio in categorie distinte secondo che riguardano:

1° entrate e spese effettive;

2° movimento di capitali;

3° partite di giro.

Il movimento dei capitali comprende le entrate e le spese cui corrisponde una trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni fruttiferi, riscossione di crediti non costituiti da entrate normali dell'esercizio, accensione ed estinzione di debiti, rinvestimento di capitali.

Art. 58.

Le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio per il loro importo lordo ed in capitoli distinti, secondo che varia la materia in amministrazione.

Art. 59.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio dell'Ente in conseguenza dell'esercizio del bilancio e di altre cause indipendenti.

Le operazioni per accertare entrate, per ordinare spese, per effettuare riscossioni o per eseguire pagamenti, in conto dell'esercizio, si compiono col 30 giugno.

In conseguenza tutti i conti relativi al medesimo esercizio si chiudono con le operazioni compiute in quel giorno.

Art. 60.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio viene esaminato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo ed è trasmesso immediatamente al Ministero dei Lavori Pubblici per l'approvazione.

Art. 61.

Il Consiglio d'Amministrazione, verificandosene il bisogno e la possibilità, potrà autorizzare, con sua deliberazione, il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnato in bilancio.

Art. 62.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle asse-

gnazioni del bilancio sarà nel medesimo inscritta una somma in apposito capitolo con la denominazione di « fondo di riserva ».

La prelevazione di somme da tale fondo avrà luogo in seguito a deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 63.

Tutte le entrate dell'Ente passano per tre stadi:

1° l'accertamento,

2° la riscossione,

3° il versamento.

Tutte le spese dell'Ente passano per tre stadi:

1° l'impegno,

2° la liquidazione,

3° il pagamento.

Art. 64.

Il Presidente, nei limiti della disponibilità dei capitoli del bilancio, può ordinare spese per qualunque ammontare, salvo le limitazioni stabilite dagli art 72 e 80.

Art. 65.

L'impegno di spesa risulta da apposito visto della Ragioneria sull'atto del Consiglio o del Presidente da cui l'impegno deriva.

Art. 66.

La liquidazione delle spese è operata dal Segretariato Generale o dagli altri uffici e deve essere rimessa alla Ragioneria con tutti i documenti giustificativi.

Art. 67.

La Ragioneria, dopo aver accertata l'esattezza della liquidazione e dell'imputazione ed aver riconosciuto che la spesa non oltrepassa la disponibilità del bilancio, dà corso ai mandati di pagamento, che sono firmati dal Presidente e dal Ragioniere Capo, o da chi ne fa le veci.

Art. 68.

Il Presidente con decreto da comunicarsi alla Ragioneria ed all'Istituto incaricato del servizio di cassa può delegare al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio la facoltà di firmare i mandati di pagamento. I mandati di introito saranno firmati dal Ragioniere Capo o da chi ne fa le veci.

Art. 69.

Qualora la Ragioneria, per qualsiasi motivo, trovasse osservazioni a fare sopra un atto di impegno o sopra un ordinativo di pagamento ne riferirà al Presidente.

Qualora il Presidente confermi per iscritto l'atto o l'ordinativo da lui emesso la Ragioneria provvederà senz'altro agli adempimenti necessari.

Art. 70.

Il rendiconto generale consuntivo è diviso in due parti: nella prima si dà conto di come sia stato esercitato il bilancio di previsione; nella seconda è indicata la situazione generale della sostanza patrimoniale dell'Ente accompagnata dalla dimostrazione delle rendite e delle spese relative all'esercizio dell'Acquedotto ed alle altre aziende speciali gestite dall'Ente. La prima parte è formata da una tabella nella quale per ogni capitolo del bilancio preventivo sono dimostrate:

1° le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;

2° le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate da quelle rimaste da pagare;

3° le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi e passivi;

4° le variazioni avvenute nei residui stessi per miglior accertamenti e rettifiche;

5° gli incassi ed i pagamenti fatti nel corso dell'anno;

6° la dimostrazione delle somme rimaste che costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

La seconda parte verrà compilata con i criteri contabili propri delle aziende industriali, facendo risultare per ogni categoria di attività e di passività la consistenza al principio dell'esercizio finanziario, le variazioni avvenute durante l'anno e la consistenza alla fine dell'esercizio.

Inoltre con appositi prospetti dovrà essere posta in rilievo la concordanza fra i risultati del conto del bilancio e quelli del conto del patrimonio.

Art. 71.

Il conto consuntivo predisposto dalla Ragioneria dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione non più tardi di tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio.

Esso sarà accompagnato dalla relazione di due revisori scelti fra i suoi componenti dal Consiglio d'Amministrazione in una delle adunanze precedenti quella in cui l'esame del conto sarà posto all'ordine del giorno.

Non più tardi del 30 novembre l'Ente dovrà trasmettere il conto consuntivo al Ministero dei Lavori Pubblici.

CAPO IV.

Contratti e spese in economia.

Art. 72.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 80, alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, agli affitti, ai lavori e simili riguardanti i servizi dell'Amministrazione si provvede mediante contratti.

I contratti sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione o dal Presidente secondo che il loro ammontare superi o meno la somma di L. 25.000.

Art. 73.

I contratti, il cui ammontare superi le L. 50 000, saranno preceduti da pubblici incanti o da licitazioni private, a seconda delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di somma urgenza, o quando la natura delle cose che formano oggetto del contratto non consenta, o la loro poca entità non consigli le gare pubbliche e private, può adottarsi dal Consiglio la trattativa privata.

La stessa procedura si segue nei casi in cui siano andati deserti i pubblici incanti e le licitazioni private.

Per i contratti di ammontare non superiore a L. 50.000 si provvederà a mezzo di licitazione o di trattativa privata.

Art. 74.

L'Ente potrà derogare alle disposizioni contenute nel precedente art. 73, ammettendo alle gare per gli appalti soltanto le cooperative, quando l'importare della mano d'opera occorrente per le forniture ed i lavori superi il 60 per cento della somma totale da appaltare.

Negli altri casi le stesse cooperative potranno essere ammesse alle gare di appalti assieme ad altri concorrenti.

Art 75.

Per i pubblici incanti e per le licitazioni private si seguono i procedimenti stabiliti dagli articoli 73 a 100 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, e dal Decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Si intenderanno deferite al Presidente le attribuzioni, che, secondo il citato Regolamento, spettano al Ministro.

Art. 76.

Il trattamento di preferenza stabilito nel precedente art. 74 si intende limitato alle Cooperative inscritte nei registri prefettizi che consentiranno di sottostare a una speciale vigilanza da parte dell'Ente autonomo.

Ai fini di tale vigilanza l'Ente autonomo controllerà se le Coope-

ative, tenuto conto degli elementi che le compongono, del numero dei soci e della loro idoneità ad assumere lavori o forniture, abbiano tutti i requisiti necessari per meritare un trattamento di assoluta fiducia.

Le Cooperative, provviste di tali caratteristiche, saranno registrate in uno speciale elenco, dal quale verranno radiate quando vengano a perdere i requisiti pei quali furono registrate. Queste cooperative saranno soggette in ogni tempo a ispezione da parte dell'Ente autonomo, al quale dovranno esibire, con semplice richiesta, libri, bilanci e documenti necessari a controllare se nel loro funzionamento conservino i caratteri e lo spirito cooperativo e se osservino le disposizioni delle leggi, regolamenti e statuti sociali.

Art. 77.

Oltre i requisiti di fiducia indispensabili per l'ammissione alle licitazioni e trattative private, le cooperative devono dimostrare di essere in grado di assumere convenientemente l'appalto e condurlo a compimento, tenuto conto della persona cui è conferita l'amministrazione e la direzione, nonchè della disponibilità dei mezzi tecnici ed economici occorrenti alla esecuzione dei lavori, e di un numero sufficiente di soci idonei e non altrimenti impegnati, computato il contingente di ausiliari consentito dalle disposizioni vigenti.

Art. 78.

Alle Cooperative concessionarie è vietato in modo assoluto di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i lavori o forniture formanti oggetto dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto e con le altre sanzioni che saranno stabilite nei contratti.

Art. 79.

Il trattamento di preferenza di cui agli articoli precedenti può essere esteso anche ai consorzi di cooperative.

Art. 80.

Possono farsi in economia, quando le esigenze del servizio o l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, le spese seguenti:

a) acquisto di materiali e mezzi d'opera necessari ai diversi servizi;

b) lavori di costruzione, manutenzione e riparazioni, quando speciali circostanze lo richiedano;

c) acquisto, riparazione ed adattamento di mobili ed utensili, arredamento e decorazione di locali;

d) impianto e spese di illuminazione e riscaldamento;

e) manutenzione e adattamento di locali;

f) spese di ufficio;

g) trasporti e spedizioni;

h) acquisto di libri, associazioni a periodici, riviste, bollettini, ecc.;

i) spese di cancelleria, di stampa e di rilegatura.

Le spese di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, non dovranno superare le lire 20 000.

Le spese in economia per un importo superiore alle L. 5.000 debbono essere autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione.

CAPO V.

Servizio di cassa.

Art. 81.

Al servizio di cassa dell'Ente provvede il Banco di Napoli mediante conto corrente con le modalità stabilite in apposita convenzione [illegible] la direzione del detto Istituto ed approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

CAPO V

Ripartizione degli utili.

Art. 82.

Dalla somma degli utili netti dell'esercizio dell'acquedotto accertati col conto consuntivo verrà detratta una quota da ripartirsi fra i membri del Consiglio di Amministrazione ed il personale dell'Ente, mediante speciale deliberazione del Consiglio medesimo, da approvarsi dai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro.

Tale quota sarà in misura non superiore al 10 per cento della somma degli utili netti.

Art. 83.

Dedotta la quota di cui all'articolo precedente, sugli utili residuali sarà prelevata una quota non inferiore al 25 per cento, da assegnarsi al « fondo di rinnovamento patrimoniale », destinato a sopperire alle spese riguardanti il rinnovamento delle parti deteriorate dell'Acquedotto e delle opere accessorie; alle riparazioni straordinarie; agli eventuali miglioramenti ed aumenti patrimoniali.

Eseguito tale prelevamento le somme disponibili saranno:

a) per sei decimi ripartite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione fra i Comuni serviti dall'Acquedotto a sgravio delle spese sostenute da essi per opere igieniche coordinate all'Acquedotto.

Per la determinazione degli oneri sostenuti dai Comuni si terrà conto delle somme effettivamente da essi erogate fino a tutto il loro esercizio finanziario anteriore alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

b) per due decimi saranno destinate ad incoraggiamento di opere di irrigazione e per gli altri due decimi ai fini indicati dall'articolo 10 del decreto reale 19 ottobre 1919, n. 2060, convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365.

Il progetto di ripartizione delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro.

TITOLO III.

Norme generali per la fornitura dell'acqua ai centri abitati.

CAPO I.

Comuni e frazioni pugliesi serviti dall'Acquedotto.

Art. 84.

L'acqua dovrà essere condotta, oltre ai centri abitati già serviti, ai Comuni ed alle frazioni delle Provincie di Bari, Foggia e Lecce, indicati nel progetto di massima governativo del 20 ottobre 1902 ed ai Comuni e frazioni di Comuni pugliesi cui venga esteso il beneficio dell'Acquedotto.

Art. 85.

L'Ente modificherà le disposizioni tecniche previste nel progetto di massima governativo 20 ottobre 1902 per la diramazione dell'Acquedotto in servizio dei Comuni di S. Paolo di Civitate e Serracapriola [illegible], eseguendo gli impianti e le opere occorrenti per fare arrivare l'acqua ai piani più alti delle case negli abitati dei detti Comuni.

L'Ente, inoltre, fornirà l'acqua del Sele alla parte più alta di Minervino Murge, dove dal serbatoio non può arrivare a pressione naturale, eseguendo tutte le opere e gli impianti occorrenti.

I progetti relativi alle dette opere saranno compilati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente ed approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici.

CAPO II.

Estensione del beneficio dell'Acquedotto ad altri centri abitati pugliesi ed a Comuni non pugliesi.

Art. 86.

Le [illegible] del beneficio dell'Acquedotto a Comuni o frazioni di Comuni pugliesi non considerati nel progetto di massima governativo del 20 ottobre 1902 [illegible] presentate al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre 1923.

Il Consiglio, sentito l'Ufficio Tecnico e riconosciuta preliminarmente la convenienza tecnica ed economica della diramazione, ri-

chiederà al Ministero dei Lavori Pubblici l'assenso per l'esecuzione e lo stanziamento, a carico dello Stato, dei fondi occorrenti.

Nei casi previsti dal 4° comma dell'art. 7 del decreto reale 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n° 1365, il Consiglio, previe le opportune indagini, darà parere sulla domanda di estensione del beneficio dell'Acquedotto e la relativa deliberazione sarà trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 87.

I Comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro Casalvecchio di Puglia e Pietra Montecorvino, in Provincia di Foggia, pei quali già venne riconosciuta la convenienza tecnica ed economica delle diramazioni, sono ammessi al beneficio dell'Acquedotto ai termini delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto reale 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365.

I progetti relativi, compilati dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, saranno rimessi al Ministero dei Lavori Pubblici per l'approvazione e per lo stanziamento dei fondi a carico dello Stato.

Art. 88.

I Comuni e le frazioni pugliesi ammessi al beneficio dell'Acquedotto giusta le norme degli art. 86 e 87 saranno pareggiati ai Comuni e frazioni contemplati nel progetto di massima.

Art. 89.

Il riparto del contributo delle Provincie pugliesi nella spesa di costruzione dell'Acquedotto, stabilito in base all'art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245, col R. decreto 12 giugno 1913, n. 831, sarà modificato in relazione all'aumento dei Comuni serviti in Provincia di Foggia, sentiti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed il Consiglio di Stato.

Art. 90.

I Comuni non appartenenti alla provincie di Bari, Foggia e Lecce che vogliano ottenere diramazioni dell'Acquedotto dovranno presentare domanda al Ministero di Lavori Pubblici durante il periodo di costruzione dell'Acquedotto o nel [illegible] successivo.

Accertata la possibilità tecnica e la convenienza economica, senza pregiudizio del servizio dell'Acquedotto nelle tre provincie cui è destinato, della diramazione dal canale principale o dalle sue diramazioni, dovrà il Comune assumere l'obbligo di rimborsare in venticinque annualità senza interessi, a partire dall'anno in cui sarà aperta all'esercizio la rispettiva diramazione, il terzo della spesa occorsa.

La domanda del Comune, sentito il Consiglio di Amministrazione [illegible] sarà [illegible] decreto reale udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e [illegible] caso di accoglimento verrà, col decreto stesso, indicata la spesa a carico del Comune, da liquidarsi a lavori compiuti per le eventuali eccedenze od economie.

Art. 91.

I Comuni non pugliesi ammessi al beneficio dell'Acquedotto saranno per ogni riguardo pareggiati ai Comuni pugliesi.

Art. 92.

I Comuni non pugliesi pei quali non si riconoscano applicabili le disposizioni dell'art. 5 della legge 8 luglio 1904, n. 381 potranno chiedere la facoltà di derivare dall'Acquedotto pugliese, in sito opportuno, la quantità d'acqua occorrente pei rispettivi abitati, da costruire ed esercitare a cura e spese degli Enti interessati.

La domanda dovrà essere presentata entro il periodo di costruzione o nel triennio successivo e sarà accolta o rigettata dal Ministero dei Lavori Pubblici, su conforme parere dell'Ente.

L'acqua sarà pagata al prezzo che verrà, caso per caso, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

CAPO III.

Piano di reparto e distribuzione dell'acqua.

Art. 94.

I Comuni serviti dall'Acquedotto sono ripartiti nelle seguenti quattro categorie e l'Ente dovrà somministrare a ciascuno di essi, salvo le limitazioni imposte da speciali esigenze tecniche, la quantità minima di acqua al giorno per abitante, qui appresso per ciascuna categoria indicata:

Categoria 1ª. Comuni principali: Foggia, Bari, Lecce, Barletta e Taranto, litri 150.

Categoria 2ª. Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, litri 110

Categoria 3ª. Comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 20.000 abitanti, litri 90.

Categoria 4ª. Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti litri 70.

Art. 93.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente Regolamento sarà formato il piano di reparto e di distribuzione delle acque ai Comuni serviti dall'Acquedotto, da approvarsi dal Consiglio d'Amministrazione.

Il piano sarà riveduto qualora si verifichino differenze nella distribuzione dell'acqua dipendenti da nuove circostanze o da immissione di altre acque nel canale principale oltre quelle delle sorgenti di Caposele.

TITOLO IV.

Costruzione dell'Acquedotto.

Art. 95.

Il Consiglio d'Amministrazione determinerà annualmente ed anche a periodi più brevi l'ordine per la esecuzione dei lavori.

La Direzione Tecnica terrà informato il Consiglio d'Amministrazione con relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 96.

All'esecuzione dei lavori di completamento della costruzione dell'Acquedotto si procederà, in base a progetti compilati dalla Direzione tecnica dell'Ente, secondo le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, con le opportune modificazioni ai capitolati, in relazione alla speciale organizzazione dell'Ente medesimo.

Per la compilazione dei detti progetti si considereranno quelli esecutivi o di massima già approvati, salvo le varianti che si riconoscessero opportune al fine di migliorare le condizioni della costruzione e dell'esercizio dell'opera.

Art. 97.

Le varianti, che importino una maggiore spesa superiore alle lire centomila, ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti approvati, non potranno essere eseguite senza la preventiva approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Anche i progetti delle opere non considerate nei precedenti progetti approvati dovranno essere sottoposti all'approvazione del detto Ministero. Tutti gli altri progetti saranno resi esecutivi in seguito ad approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, [illegible] al Ministero.

Art. 98.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento saranno compilate dall'Ente e sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione le norme tecniche ed amministrative da inserire nei capitolati di appalto delle opere dell'Acquedotto.

Nei capitolati sarà prescritto che tutte le controversie fra l'Ente e l'assuntore dei Lavori saranno risolute da collegi arbitrali, composti nei modi stabiliti dal Capitolato generale approvato con Decreto 28 maggio 1895 per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 99.

L'Ente provvederà a tutti gli atti di acquisto e di espropriazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari occorrenti per la costruzione e per la manutenzione di tutte le opere dell'Acquedotto, sue dipendenze, zone di protezione e servitù delle sorgenti, dei canali, serbatoi ed altri impianti.

Per le espropriazioni si seguiranno le norme e procedure indicate nell'art. 14 del decreto reale 19 ottobre 1919 n. 2060, convalidato dalla legge 23 settembre 1920 n. 1365, e per le materie non contemplate da tali norme le disposizioni della legge 25 giugno 1865 numero 2359.

Art. 100.

Il collaudo dei lavori sarà eseguito da un ingegnere designato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, il quale potrà darne incarico anche alla Direzione tecnica delle costruzioni dell'Ente medesimo, quando l'importare dei lavori da collaudare non superi lire duecentomila.

TITOLO V.

Esercizio dell'Acquedotto

CAPO I.

Norme generali per l'esercizio – Usi dell'acqua.

Art. 101.

L'esercizio dell'Acquedotto pugliese avrà per iscopo:

a) di distribuire l'acqua ai centri abitati indicati ai precedenti articoli;

b) di conservare e di assicurare il perfetto stato e la perfetta funzione tanto della condotta quanto della distribuzione in rapporto specialmente alla salubrità dell'acqua;

c) di promuovere l'estensione delle opere dirette alla diffusione maggiore dell'uso dell'acqua.

Art. 102.

L'apertura dell'esercizio nei Comuni e nelle frazioni servite da speciali diramazioni sarà disposta dal Presidente in seguito al collaudo della diramazione o, nei casi di urgenza, a dichiarazione rilasciata dagli uffici tecnici dell'Ente; al risultato delle analisi chimica e batteriologica; ed a dichiarazione rilasciata dal medico provinciale nei riguardi igienici.

Dopo l'autorizzazione del Presidente la Direzione dell'esercizio stabilirà il giorno per l'inizio dell'erogazione dalle fontanine, preavvisandone il Comune interessato. Da tale giorno decorreranno gli obblighi del Comune l'adempimento dei quali sarà garantito nei modi che il Consiglio d'Amministrazione delibererà.

Art. 103.

L'acqua sarà principalmente destinata per usi potabili e d'igiene dei centri abitati.

Potrà essere pure concessa, in quanto sia disponibile dopo soddisfatti i bisogni di cui al comma precedente, alle amministrazioni ferroviarie e tramviarie, agli stabilimenti ed opifici industriali, nonchè ad aziende agricole, fattorie e masserie ancorchè fuori dell'abitato, limitatamente agli usi della vita del personale e degli animali addetti ai suindicati opifici, stabilimenti ed aziende ed al funzionamento delle macchine, o di altri speciali attrezzi industriali.

Infine, subordinatamente agli scopi suindicati, l'acqua potrà essere utilizzata per irrigazione o per altro scopo qualsiasi.

Le relative concessioni però saranno in ogni tempo revocabili quando lo crescenti esigenze dei centri abitati lo richiedano.

La disponibilità dell'acqua per irrigazioni o per scopi industriali dovrà risultare da un piano da compilarsi, per ciascuna diramazione, dalla Direzione dell'esercizio dell'Acquedotto, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 104

L'Ente dovrà tenere sempre a disposizione di ciascun centro abitato la quantità di acqua stabilita a norma dei precedenti articoli, ma avrà facoltà di distribuirla gradualmente a misura della richiesta.

Art. 105.

Tutti i proprietari, enfiteuti od usufruttuari di fabbricati fiancheggianti le strade nelle quali ricadono le tubolature della rete principale interna avranno diritto ad ottenere diramazioni per distribuire l'acqua nei fabbricati stessi stipulando contratti di abbonamento di durata non inferiore ad un triennio, per determinate quantità di acqua che non potranno essere diminuite nel corso del triennio.

Le dette diramazioni con tutti gli accessori dalla presa che insiste sulla conduttura stradale sino all'apparecchio misuratore saranno costrutte e mantenute a cura dell'Ente ed a spese degli utenti.

Le tubolature e gli apparecchi per la distribuzione interna dal contatore in poi saranno impiantati a cura e spesa degl'interessati, salvo quanto è detto nel successivo art. 115. I detti impianti dovranno essere eseguiti in modo da assicurare la freschezza e la purezza dell'acqua.

Le diramazioni per bocche da incendio ed inaffiamento od altri usi pubblici che i comuni impiantassero nelle dette strade o nelle aree pubbliche attigue saranno costruite e mantenute a cura dell'Ente ed a spesa dei Comuni.

Art 106.

Per la distribuzione dell'acqua negli abitati l'Ente ha l'obbligo di eseguire, in conformità dei progetti esecutivi approvati e da approvarsi, le canalizzazioni interne nelle vie per uno sviluppo complessivo, comprese le reti già costruite, non superiore ad 800 chilometri.

Per la costruzione di altre condutture interne oltre il limite di 800 chilometri il mutuo di cui all'art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, sarà chiesto dal Comune interessato, salvo il caso di sostituzione dell'Ente al Comune quando sia inadempiente. L'uso delle dette condutture supplementari spetterà all'Ente, salvo il caso di assunzione diretta del servizio dell'acqua da parte del Comune.

L'Ente potrà estendere la canalizzazione urbana sempre che gli sia garantito un consumo d'acqua od un contributo nelle spese riconosciuti sufficienti dal Presidente.

Art. 107.

L'Ente dovrà, a sue spese, fornire e mettere in opera tutti i pezzi speciali, i robinetti di chiusura e di scarico, le valvole ed altri accessori ricadenti nelle reti stradali di distribuzioni e che è obbligato a costruire, nonchè gli apparecchi misuratori di controllo specialmente nei punti di diramazione e per le Provincie e pei Comuni esclusi tutte le opere ed apparecchi di competenza privata cioè prese misuratori di qualunque specie, diramazioni, colonne montanti e quant'altro occorre per fornire l'acqua ad ogni singolo utente.

Similmente nella detta rete stradale di distribuzione l'Ente costruirà e quindi manterrà a sue spese i condotti di comunicazione delle saracinesche di scarico, impiantate nei punti depressi della

rete stessa, con le cloache, coordinandoli col sistema di fognature che si troverà in esercizio o che vorrà introdursi in seguito per poter adoperare le acque di rifiuto allo speciale servizio delle fogne.

Art. 108.

Le Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, quelle degli stabilimenti e degli opifici industriali posti fuori degli abitati, nonchè i proprietari, enfiteuti ed usufruttuari di aziende agricole, fattorie e masserie, che a termini dell'art. 103 potranno essere forniti di acqua, dovranno a loro spese costruire le occorrenti diramazioni con tutti gli accessori, e saranno a loro carico la manutenzione e l'esercizio, limitandosi il compito dell'Ente ad eseguire a spese dell'utente l'impianto della presa e dell'apparecchio di misura ed a fornire la quantità di acqua richiesta.

Qualora dal luogo di presa in poi l'acqua concessa debba essere elevata coi mezzi meccanici, gli occorrenti impianti elevatori saranno a carico degli interessati.

Art. 109.

Sarà riservato alle Amministrazioni comunali il diritto di prelazione sulla energia ricavabile dai salti motori, in quanto non serva all'Ente, a fine di valersene per gli usi pubblici, stipulando perciò apposite convenzioni con l'Amministrazione dell'Ente.

I Comuni, salvo accordi speciali con l'Ente, corrisponderanno per rate semestrali anticipate, un canone annuo in base ai prezzi da stabilirsi secondo le disposizioni del regolamento di distribuzione.

Pel calcolo della forza motrice, per la quale è dovuto il canone, si terrà conto della caduta effettivamente utilizzata per il motore, cioè della differenza di livello fra il pelo dell'acqua al punto della presa e il pelo dell'acqua nel canale di scarico.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato nei modi e termini stabiliti dal regolamento di distribuzione.

Art. 110.

L'Ente manterrà in buono stato di conservazione e di regolare funzionamento tutte indistintamente le opere da esso eseguite per l'allacciamento, la condotta e la utilizzazione delle acque.

I e occorrenti riparazioni ordinarie e straordinarie, qualunque esse siano, e da qualsiasi causa esse necessarie, dovranno essere eseguite nel più breve termine possibile ed in modo da non alterare la purezza e la freschezza delle acque nè arrecare disturbo all'esercizio.

Ove occorra, potrà essere limitata la quantità di acqua da distribuire in servizio dei privati e delle pubbliche amministrazioni, previo avviso agli interessati.

CAPO II

Prezzi dell'acqua — Rapporti con gli utenti.

Art. 111.

L'Ente fornirà l'acqua a tutti i proprietari, enfiteuti e usufruttuari di fabbricati che ne facciano richiesta, e col consenso di essi, anche ai locatari.

Art. 112.

I prezzi massimi per la vendita dell'acqua restano stabiliti come alle tabelle seguenti e agli art. 114 e 117 del presente regolamento, salvo le variazioni che potranno esservi apportate in base a deliberazione del Consiglio di Amministrazione da approvarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici.

I. *Acqua distribuita alle fontanine e per altri usi pubblici nei centri abitati:*

Prezzo unico per ogni metro cubo, L. 0,15.

II. *Acqua distribuita ai privati nei centri abitati e nelle case e ville fuori dell'abitato:*

Categoria dei Comuni a norma dell'articolo 93.	Quantità minima di acqua per ogni concessione e per giorno Litri	Canone annuo per ogni concessione e per quantità minima Lire
1ª categoria:		
Comuni principali: Foggia, Bari, Lecce, Barletta, Taranto	250	48
2ª categoria:		
Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti	225	40
3ª categoria:		
Comuni con popolazione fra 20 e 10.000 abitanti	200	36
4ª categoria:		
Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti	150	24

Gli abbonamenti per la quantità minima ed i canoni di cui sopra possono essere fatti anche da più locatari dello stesso fabbricato.

Gli abbonamenti per quantità superiori alle minime sopraindicate dovranno essere fatte per multipli di esse e dei relativi canoni.

Per popolazione dei centri abitati si intenderà quella dei presenti, risultante dall'ultimo censimento precedente alla distribuzione dell'acqua.

III. *Acqua distribuita a stabilimenti pubblici:*

Pei pubblici stabilimenti, cioè per tutti gli uffici, edifici, stabilimenti ed impianti delle amministrazioni e degli enti morali dipendenti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, nonchè per gli istituti di pubblica beneficenza, l'acqua richiesta sarà venduta con le norme ed ai prezzi della tabella precedente per la distribuzione ai privati, riducendo i canoni del 25 % e computando per intero le eventuali frazioni di lira.

IV. *Acqua distribuita ad opifici industriali:*

Limite delle quantità consumate nelle 24 ore in litri	Prezzi per un metro cubo di acqua
sino ai primi litri 500	0,60
da litri 500 a 1000	0,55
» 1000 a 2000	0,50
» 2000 a 5000	0,45
» 5000 a 10000	0,40
Oltre i litri 10000	0,35

Questa tariffa differenziale sarà applicata agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e la trasformazione delle materie prime e la produzione di luce, gas, forza motrice e simili, nonchè agli stabilimenti balneari, ai frigoriferi, alle lavanderie a vapore ed agli stabilimenti portuali ed opifici o stabilimenti industriali di pubbliche amministrazioni. Per i servizi pubblici dipendenti direttamente dallo Stato, nonchè per le ferrovie e tramvie, i prezzi suindicati, salvo accordi speciali, saranno ridotti del 25 per cento.

V. *Acqua distribuita ad aziende agricole, fattorie e masserie* (tariffa differenziale):

Limite del consumo nelle 24 ore in litri	Prezzi per un metro cubo di acqua
Sino ai primi litri 500	0,50
da litri 500 a 1000	0,46
» 1000 a 2000	0,42
» 2000 a 5000	0,38
Oltre i litri 5000	0,35

VI. *Acqua distribuita alle navi:*

Lire una per metro cubo, con riduzione del 25 per cento per le navi adibite a servizi dello Stato.

Art. 113.

In caso di destinazione dell'acqua a scopo di forza motrice, ad uso

di irrigazione o ad ogni altro uso non contemplato nell'art. 112, il prezzo sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in base a perizia motivata della Direzione dell'esercizio.

Art. 114.

L'acqua consumata in eccedenza oltre le quantità minime stabilite nei singoli contratti per uso dei privati nei centri abitati, sarà pagata in ragione di centesimi sessanta a metro cubo per quelli della 1ª categoria e di centesimi cinquanta per tutti gli altri.

Per gli altri usi dell'acqua di cui alle tabelle I, IV, e V dell'art. 112 l'eccedenza sarà computata allo stesso prezzo dell'acqua fissato nei singoli contratti di abbonamento e sul volume risultante dal consumo constatato.

Art. 115.

Le diramazioni destinate a condurre l'acqua agli stabili e proprietà private saranno fornite e messe in opera sino all'apparecchio misuratore dall'Ente, a carico e spese dei proprietari od utenti.

L'Ente, a richiesta e spese degli interessati, potrà anche procedere agli impianti interni oltre il contatore.

Per le ville o proprietà poste fuori dell'abitato sarà provveduto d'accordo fra l'Ente e gli utenti.

I lavori e le forniture per distribuzione di acqua ai privati saranno regolati da apposita tariffa da rivedersi, quando se ne riconosca l'opportunità, in rapporto al costo corrente dei materiali e della mano d'opera, ed inserita nel Regolamento di distribuzione.

L'Ente potrà, ottenute opportune garanzie, anticipare la somma occorrente per gli impianti di distribuzione in servizio dei privati. La somma anticipata dall'Ente sarà rimborsata dall'utente, insieme agli interessi, in un numero di quote eguale alle rate pel pagamento del canone di acqua previste nel contratto di abbonamento, ed in ogni caso in un periodo non superiore ai tre anni. Il ritardo anche nel pagamento di una sola rata importerà decadenza dal beneficio del termine suddetto.

Art. 116.

L'Ente, su richiesta dei proprietari di stabilimenti privati, concederà le prese di acqua per la estinzione degli incendi. Le diramazioni e le prese per tale uso saranno costruite e mantenute egualmente a spese degli interessati ed in base ai prezzi da stabilirsi come al precedente articolo 115.

Le tubolature per le bocche d'incendio dovranno essere isolate e indipendenti da ogni altra diramazione e sempre innestate direttamente alla conduttura stradale. Da esse sarà quindi vietato di diramare alcuna tubolatura di qualunque diametro e per qualsiasi uso e destinazione.

Le bocche da incendio saranno chiuse con suggello speciale, il quale non potrà togliersi che nel solo caso di incendio. Quando si sarà fatto uso di una bocca di incendio dovrà l'abbonato fra le ventiquattro ore dichiararlo per iscritto all'Ente, il quale rimetterà il suggello.

Pei teatri, durante il periodo della loro apertura al pubblico, le bocche di incendio saranno senza suggello, quando però l'esercente ne garantisca anticipatamente il regolare funzionamento.

È sempre vietato in modo assoluto di prelevare da esse qualsiasi quantità di acqua che non serva allo scopo di estinzione di incendio.

Art. 117.

Il prezzo di abbonamento per le bocche da incendio richieste dai privati sarà il seguente:

a) negli edifici destinati per la massima parte ad abitazioni e provvisti d'acqua a cura dell'Ente, nonchè negli ospedali, ospizi, collegi, istituti, scuole, caserme e carceri, annue lire dieci per ciascuna bocca;

b) negli edifici come sopra non provvisti di acqua dall'Ente, annue lire venti;

c) negli edifici non destinati per la massima parte ad abitazioni, negli opifici e nelle officine di ogni sorta e non contenenti deposito di materiali di facile combustione, annue lire venticinque:

d) per gli edifici e locali di cui al comma precedente, contenenti materie di facile combustione annue lire trentacinque:

e) pei teatri ed altri edifici, locali e recinti ad uso di spettacoli, annue lire cinquanta.

Art. 118.

Tanto i canoni di abbonamento quanto le eccedenze e le spese per gl'impianti dovranno essere pagate nei termini prescritti.

Decorsi quindici giorni dalla scadenza, gli utenti incorreranno in una penale a favore dell'Ente del 4% sulle somme non pagate, con il diritto per di più all'Ente di sospendere la somministrazione dell'acqua senza alcun preavviso e senza formalità di procedura.

E' riservato all'Ente ogni procedimento legale per la riscossione delle somme che possano essergli dovute per risarcimento di danni e ricupero delle spese d'impianto.

Saranno a carico degli utenti morosi le spese per la sospensione e rimessa in servizio dell'acqua.

Art. 119.

L'utente non potrà pretendere alcun indennizzo per le temporanee interruzioni nel servizio, derivanti da forza maggiore, da abbassamenti nella temperatura e dalle necessarie riparazioni alle condutture ed ai serbatoi.

Sarà anzi tenuto a dare immediato avviso all'Ente a mezzo del più vicino ufficio o della più vicina stazione di agenti delle interruzioni che potranno verificarsi, per ripararvisi al più presto possibile.

Se l'interruzione dovuta ad una delle cause anzidette, durasse più di tre giorni, gli dovrà essere rimborsato pel tempo successivo il prezzo corrispondente alla sola quantità minima di acqua convenuta e non goduta.

Art. 120.

Saranno a carico dell'utente tutte le spese di riparazioni e manutenzione delle varie tubolature destinate a portare l'acqua dalla presa stradale sino agli apparecchi misuratori, questi compresi; sarà nondimeno in sua facoltà di concordare speciali patti con l'Ente perchè assuma il carico dei lavori relativi, sia a rimborso di spese, sia contro un canone fisso da convenirsi per tutta la durata del contratto.

CAPO III.

Fontanine.

Art. 121.

L'Ente sarà tenuto ad impiantare fontanine pubbliche negli abitati in ragione di una per ogni 2000 abitanti nei Comuni che contano più di 20 000 anime, e ogni 1500 nei Comuni con popolazione compresa fra 10 e 20.000 abitanti; ed una per ogni 1000 abitanti o meno nei centri minori.

Nel determinare il numero delle fontanine non si terrà conto che della parte dell'abitato del Comune servito dalla stessa diramazione, e le frazioni servite da speciali diramazioni avranno diritto al numero di fontanine corrispondente alla loro popolazione.

Per popolazione s'intenderà quella dei presenti quale sarà accertata all'atto dell'apertura all'esercizio in ciascun Comune o frazione.

Il numero delle fontanine stabilite giusta le precedenti norme non potrà essere aumentato che a richiesta dei Comuni e in proporzione non maggiore di un quarto.

Le spese per l'impianto delle fontanine aggiunte saranno a carico dei Comuni.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il numero delle fontanine stabilite giusta il primo comma potrà essere diminuito a richiesta delle Amministrazioni interessate in proporzione non maggiore di un quarto. Tuttavia i Comuni non perdono il diritto di richiedere, in seguito, il numero di fontanine previsto dal primo e quarto comma.

La facoltà di chiedere la detta riduzione potrà essere esercitata dai Comuni nei quali già è aperto l'esercizio, soltanto dopo il dicembre 1921.

Per l'ubicazione delle fontanine si terrà conto, per quanto possibile, dei desideri del Comune interessato

Le fontanine saranno normalmente a getto intermittente, a meno che in casi speciali non si ritenga opportuno l'impianto di fontanine a getto continuo, nel quale caso saranno a bocca tassata per erogazione giornaliera di 25 metri cubi.

Per ciascuna delle fontanine a getto intermittente i Comuni pagheranno un canone corrispondente all'erogazione di quindici metri cubi al prezzo indicato nel paragrafo 1 dell'art. 112.

Per le fontanine già impiantate a getto continuo la trasformazione a getto intermittente sarà fatta a richiesta dei Comuni a loro spese, in seguito al parere favorevole dell'ufficio tecnico dell'Ente.

Art. 122.

La sorveglianza sulle fontanine pubbliche spetterà alle Amministrazioni comunali che dovranno sotto la loro responsabilità provvedere a che non siano manomesse o comunque danneggiate.

Sarà vietato ai Comuni ed agli abitanti di modificare con qualsi congegno la discontinuità dell'erogazione nelle fontanine a getto intermittente. Se alterazioni si verificheranno l'Ente, salvo restando ogni altro diritto e le sanzioni penali, potrà esigere il canone sulle quantità d'acqua che la fontanina erogherebbe se fosse a getto continuo.

CAPO IV.

Assunzione diretta del servizio da parte dei Comuni

Art. 123.

I Comuni potranno, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 giugno 1902, n. 245, e di quella 31 marzo 1903, n. 103, assumere l'esercizio diretto per la distribuzione dell'acqua ai cittadini nel perimetro dell'abitato o dei vari abitati, qualora vi siano frazioni servite con speciale diramazione. In tal caso i Comuni corrisponderanno per le fontanine il canone stabilito in conformità degli articoli 112 e 121 e per le altre forniture d'acqua il prezzo in base alle tariffe ordinarie dell'Ente, con riduzione del 35 per cento ed in ragione dello effettivo consumo.

I Comuni distribuiranno l'acqua nell'abitato nel modo che riterranno più opportuno, ma non potranno imporre prezzi superiori a quelli delle tariffe ordinarie stabilite giusta gli articoli 112, [illegible] e 117.

Ogni concessione fuori dell'abitato sarà sempre di spettanza dell'Ente.

Le spese relative alla manutenzione delle opere di distribuzione urbana a partire dall'apparecchio di presa, e quelle di esercizio e di riscossione saranno a carico totale dei Comuni.

Art. 124.

I rapporti fra le Amministrazioni comunali interessate e l'Ente saranno disciplinate da apposite convenzioni che avranno, di regola, la durata di un decennio e dovranno, per quanto riguarda [illegible]nte, essere approvate dal Consiglio di Amministrazione

Nelle dette convenzioni potrà stabilirsi un prezzo medio per il pagamento dell'acqua per i diversi usi ed in ragione dell'effettivo consumo, accertato dall'apparecchio misuratore all'origine della conduttura urbana.

L'Ente eserciterà sul Comune tutte le necessarie attribuzioni di vigilanza e di controllo.

Al termine della convenzione l'Ente avrà diritto alla riconsegna delle opere nello stesso stato in cui ebbe a consegnarle.

Per qualsiasi controversia fra l'Ente e il Comune, dipendente dall'assunzione diretta del servizio dell'acqua, si procederà nel modo indicato nell'art. 8 della legge 26 giugno 1902, n. 245.

CAPO V.

Regolamento di distribuzione.

Art. 125.

Uno speciale regolamento di distribuzione, da approvarsi sentita la Direzione Generale di Sanità, disciplinerà ed esplicherà i rapporti fra l'Amministrazione dell'Ente e gli utenti dell'acquedotto.

CAPO VI.

Vigilanza igienica sull'esercizio.

Art. 126.

L'Acquedotto, comprese le sorgenti ed il loro bacino idrologico, e con tutte le sue pertinenze e dipendenze, sarà sottoposto a speciale vigilanza igienica.

La vigilanza si esplicherà mediante regolari ispezioni tecniche e igieniche, avvalorate da tutte le indagini di laboratorio ritenute necessarie per assicurarsi della costante purezza dell'acqua.

Le ispezioni saranno eseguite almeno ogni sei mesi. I risultati di esse saranno comunicati al Consiglio di amministrazione.

Alla dipendenza della Direzione dell'esercizio saranno istituiti laboratori di vigilanza igienica, con sezioni chimica e batteriologica.

Art. 127.

Per i tratti di distribuzione nell'interno degli abitati la vigilanza sarà eseguita anche dagli ufficiali sanitari, giusta gli obblighi ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.

Sugli apparecchi di distribuzione nell'interno delle case la vigilanza sarà esercitata dai detti ufficiali ed anche dal personale dell'Ente per assicurare la freschezza e la potabilità dell'acqua.

Art. 128.

Di qualunque sospetto di malattia infettiva tra le persone dimoranti nelle zone di custodia e protezione delle sorgenti, del canale principale e delle diramazioni l'Ente dovrà immediatamente dare notizia alle competenti autorità sanitarie.

Art. 129.

I preposti ai lavori di manutenzione e di riparazione dovranno con opportune visite mediche assicurarsi che gli operai addetti ai lavori stessi non siano portatori d'infezioni. Manifestandosi malattie infettive fra gli operai, gli ammalati saranno esclusi dal lavoro e ne sarà informata l'autorità sanitaria

Il personale dell'Ente dovrà pure assicurarsi che le persone addibite ai lavori non siano state a contatto con ammalati di infezioni, chiedendo, all'occorrenza, l'ausilio dell'Autorità sanitaria, per le informazioni del caso.

Art. 130.

Gli obblighi indicati nei precedenti articoli si intendono estesi ed applicabili ai Comuni che assumeranno l'esercizio diretto dell'Acquedotto.

Art. 131.

I contravventori alle prescrizioni contenute nel presente capo incorreranno nelle pene previste nell'art. 226 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915, n. 148, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi sanitarie o dal Codice Penale.

TITOLO VI.

Costruzione di fognature e opere igieniche collegate all'Acquedotto — Sistemazioni e pavimentazioni stradali — Collegamento di edifici pubblici e privati con le condutture dell'acqua e con le fogne.

Art. 132.

L'Amministrazione dell'Ente comunicherà ai Comuni le norme di carattere generale da seguire per la costruzione di fognature o di altre opere di smaltimento, coordinate all'acquedotto, nei centri abitati serviti. Tali norme saranno approvate dal Ministero dell'Interno previo il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

Dopo la comunicazione delle dette norme il Prefetto, in seguito a richiesta dell'Ente, notificherà diffida ai Comuni perchè provvedano alla compilazione, entro il termine di due anni dalla diffida, del progetto esecutivo per la costruzione delle fognature e per l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto.

I progetti per le fognature saranno di regola coordinati a quelli relativi alle sistemazioni e pavimentazioni stradali.

I progetti saranno approvati dal Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente e sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o l'Ispettore Superiore Compartimentale, a seconda delle rispettive loro competenze.

Nel decreto di approvazione, su proposta dell'Ente, saranno stabiliti i termini entro il quale il Comune dovrà richiedere il mutuo alla Cassa dei Depositi e Prestiti o ad altro Istituto ed il termine, decorrente dalla concessione del mutuo, per l'inizio e il compimento dei lavori.

Art. 133.

Trascorso inutilmente uno dei termini indicati nell'articolo precedente l'Ente si sostituirà al Comune per la compilazione del progetto, per la richiesta del mutuo, o per la costruzione delle opere a seconda dei casi.

La compilazione del progetto sarà, a spese del Comune, affidata dall'Ente ad ingegneri privati o del proprio Ufficio tecnico.

L'Ente potrà provocare dal Prefetto l'invio di un commissario speciale con incarico di provvedere alle pratiche occorrenti per la concessione del mutuo e di emettere anche deliberazioni al riguardo, in luogo e vece del Comune.

I progetti, compilati a cura dell'Ente, saranno approvati come al penultimo capoverso dell'articolo precedente.

Sia nel caso di esecuzione diretta dei lavori da parte dell'Ente, sia nel caso che il Comune li esegua lentamente ed irregolarmente potrà l'Ente provocare dal Prefetto l'invio presso l'Amministrazione comunale di un commissario speciale che potrà emanare provvedimenti, in luogo e vece del Comune, per l'inizio, la prosecuzione o la ripresa dei lavori.

Il Prefetto provvederà per la iscrizione di ufficio nel bilancio del Comune delle somme dovute per quote di ammortamento del mutuo e promuoverà i mandati di ufficio a carico del Comune medesimo per le spese di progetto e per le altre inerenti alla missione del commissario speciale.

Art. 134.

A parziale corrispettivo, nei limiti dei due terzi, delle spese di costruzione delle fognature i Comuni chiameranno a contributo per la durata dell'ammontare del mutuo, i proprietari degli edifici che fruiranno delle fognature, in proporzione non superiore al 3% del reddito imponibile ed i proprietari dei terreni compresi nel territorio del Comune in misura non superiore all'1% del reddito stesso, per modo da non superare la quota necessaria per estinguere il mutuo nel limite suddetto dei due terzi.

Art. 135.

La Giunta Comunale formerà e pubblicherà, non più tardi del 1° novembre e per 15 giorni, il ruolo dei proprietari di fabbricati e terreni chiamati a contributo per l'anno successivo.

Tutti i reclami sull'entità dei contributi assegnati saranno proposti entro il mese di novembre e saranno inappellabilmente risolti da una Giunta speciale provinciale, composta del Prefetto, Presidente, di un Giudice di tribunale, di un funzionario amministrativo e di uno tecnico dell'Ente e del Medico Provinciale.

La Giunta durerà in carica per un triennio.

Art. 136.

Agli effetti delle disposizioni contenute nell'ottavo comma dell'art. 8 del decreto reale 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, i contributi di cui è parola nei precedenti articoli avranno natura di tassa e godranno di tutti i privilegi fiscali attribuiti per l'accertamento e per la riscossione degli oneri pubblici, anche a termini dell'art. 1962 del Codice Civile.

Art. 137.

Fino a quando non saranno costruite le fognature od altre opere di smaltimento coordinate all'Acquedotto, i Comuni dovranno provvedere allo scarico delle acque di rifiuto delle fontanine in località dove possano defluire senza danno della pubblica igiene.

Art. 138.

Sia per il collegamento degli edifici pubblici e privati con le condutture dell'acqua e con le fogne sia per le pavimentazioni e sistemazioni stradali coordinate all'Acquedotto, l'Ente potrà, di ufficio od a richiesta dei Comuni, indicare le norme tecniche da osservarsi nella compilazione dei progetti, tenute presenti le disposizioni dei regolamenti locali di igiene.

Art. 139.

Prima dell'inizio dei lavori delle reti urbane sarà stabilito, di accordo fra l'Amministrazione dell'Ente ed il Comune interessato, sentito il Medico Provinciale, in quali tratti debba procedersi alla pavimentazione stradale, specie per esigenze igieniche.

I progetti delle opere di sistemazione e pavimentazione stradale coordinate alla costruzione dell'Acquedotto ed alle fognature dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni comunali all'Ente per le eventuali osservazioni e prescrizioni.

Art. 140.

Il Prefetto, in seguito a richiesta dell'Ente, potrà prescrivere ai Comuni l'esecuzione, in un termine prefisso, delle opere di sistemazione e pavimentazione stradale e dei collegamenti di edifici pubblici e privati con le condutture dell'acqua e con le fogne qualora tali opere siano necessarie per la tutela igienica delle condutture dell'acqua.

Ove il Comune non esegua le opere nel termine stabilito l'Ente potrà valersi delle facoltà attribuitegli dal precedente articolo 133.

Art. 141.

I piani regolatori dei Comuni serviti o che saranno serviti dall'Acquedotto saranno comunicati dal Prefetto all'Ente ed esaminati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 142.

L'aumento del prezzo dell'acqua consentito dall'art. 19 *bis* del decreto reale 19 ottobre 1919, n. 2060, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, potrà dai Comuni essere imposto quando, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, esso si riconosca necessario e adeguato ad integrare le altre provvidenze disposte dalla legge per le spese delle fognature e di altre opere igieniche collegate all'Acquedotto.

La misura e la durata dell'aumento saranno determinati in relazione al presuntivo importo delle opere da eseguire e alla capacità finanziaria del Comune a sostenere la spesa.

Verificandosi a favore del Comune il concorso degli utili di cui all'art. 83, lettera *a*, sarà diminuito in proporzione l'onere imposto agli utenti.

Art. 143.

Per essere autorizzato ad applicare l'aumento del prezzo il Co-

mune deve presentare le garanzie occorrenti ad evitare che le somme ricavate possano convertirsi in aumento, anche indiretto, delle entrate del Comune per fini diversi da quelli previsti dalla legge.

L'efficacia di tali garanzie deve essere riconosciuta oltre che dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dall'Autorità tutoria.

Art. 144.

L'aumento del prezzo è dovuto dagli utenti a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui la relativa deliberazione del Consiglio comunale sarà resa esecutiva.

Art. 145.

Nel caso di assunzione diretta dell'esercizio dell'Acquedotto, l'aumento non potrà superare il doppio del prezzo massimo che i Comuni possono imporre ai privati in applicazione dell'art. 123.

Art. 146.

L'aumento può essere applicato anche alle eccedenze di consumo dell'acqua.

TITOLO VII.

Silvicoltura nel bacino del Sele.

Art. 147.

Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento sarà compilato dagli uffici forestali competenti ed approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente il piano tecnico finanziario per il completamento delle opere di silvicoltura nel bacino idrologico delle sorgenti del Sele.

L'Ente potrà affidare l'esecuzione dei lavori ai detti Uffici forestali, che vi provvederanno per conto dell'Ente col quale direttamente corrisponderanno.

Art. 148.

L'Ente promuoverà dai Ministeri dell'Agricoltura e dei Lavori Pubblici i provvedimenti necessari per assicurare l'esatta osservanza delle norme contenute nel Regolamento per la tutela della silvicultura nel bacino del Sele, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 654.

TITOLO VIII.

Incoraggiamento ad opere di irrigazione.

Art. 149.

L'Ente istituirà, quando l'ammontare dei fondi riservati giusta la lettera *b)* dell'art. 83 lo farà ritenere opportuno, un ufficio speciale diretto a promuovere ed agevolare, in applicazione delle leggi vigenti, opere di irrigazione mediante impiego delle acque residuali e di rifiuto dell'Acquedotto e di quelle superficiali o sotterranee di cui disponga la regione.

L'istituzione del detto ufficio è subordinata all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 150.

I proprietari che intendano eseguire opere di irrigazione potranno chiedere ed ottenere dall'Ente la compilazione, da parte dell'Ufficio speciale, del progetto richiesto dalle vigenti leggi sulle derivazioni delle acque pubbliche e dalle leggi 10 gennaio 1915, n. 107, e 15 maggio 1919, n. 820.

Quando l'importo complessivo delle opere progettate non superi le lire diecimila la compilazione del progetto sarà fatta dall'Ente a titolo gratuito. Gli interessati dovranno, invece, corrispondere la metà dell'importo delle spese di progetto quando il costo delle opere sia superiore alle lire 10.000.

Art. 151.

L'Ente potrà, in relazione ai fondi disponibili giusta la lettera *b)* dell'art. 83, bandire concorsi a premi per la compilazione di progetti per irrigazione ed assegnare, ove l'interesse generale lo consigli, contributi nella spesa occorrente per l'esecuzione delle opere contemplate nei progetti, in aggiunta a quelli concessi dallo Stato.

Art. 152.

L'Ente, ricorrendo a speciali operazioni finanziarie, potrà domandare la concessione per la esecuzione e gestione di opere di grande irrigazione in Puglia.

Art. 153.

I progetti di irrigazione di cui nel presente titolo saranno esaminati dalle autorità sanitarie provinciali.

TITOLO IX.

Case popolari e risanamento degli abitati.
Attività preparatoria dell'Ente autonomo.
Sezione edilizia.

Art. 154.

L'Ente autonomo promuoverà la costituzione della Sezione edilizia per la costruzione di case popolari, borgate operaie e rurali e pel risanamento di abitazioni e quartieri insalubri quando potrà disporre dei capitali mobiliari e immobiliari occorrenti al funzionamento della Sezione stessa.

Fino a quando la Sezione non sarà costituita, l'Ente autonomo potrà svolgere un programma di avviamento inteso ad integrare le iniziative dei Comuni, Istituti o Società in materia edilizia; a bandire gare e concorsi per la determinazione dei tipi di costruzioni popolari e case coloniche che meglio rispondano ai criteri della rapidità, dell'economia e dell'igiene; a provvedere ai bisogni più urgenti di abitazioni nei limiti in cui il proprio intervento sia possibile; a studiare progetti di costruzioni rurali da servire come nuclei di colonizzazione; e infine a realizzare in questo campo altre eventuali forme di attività che possano essere esplicate direttamente dall'Ente con le proprie risorse iniziali.

Art. 155

L'Ente autonomo, quando lo riterrà opportuno, inviterà la generalità dei Comuni pugliesi e gli altri Enti eventualmente interessati, a dichiarare se e in quale misura intendono valersi già dei benefici concessi dalle vigenti disposizioni di legge sulle case popolari e rurali, sia della cooperazione amministrativa e tecnica dell'Ente autonomo, per provvedere alla compilazione ed esecuzione dei progetti per le nuove costruzioni rispondenti ai bisogni delle classi meno abbienti, nonchè pel risanamento degli abitati e per corrispondere alle esigenze di una razionale conduzione dei terreni.

Saranno prese anzitutto in considerazione dall'Ente autonomo quelle proposte che, sorrette da proporzionati contributi, si manifestino attuabili con mutui di favore, da stipularsi dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, col beneficio del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e le altre proposte che risultino fondate su impegni di altri Istituti o privati sovventori.

Se l'insieme di queste proposte rivelerà da parte degli Enti locali la possibilità di sopperire ai bisogni edilizi delle popolazioni urbane e rurali con adeguate utilizzazioni delle risorse offerte dalla legge, e mediante l'opera dell'Ente autonomo, questo coordinerà le proposte e avvierà con i proponenti gli accordi preliminari per procedere alla costituzione della Sezione edilizia.

Questa entrerà in funzione quando gli Enti locali, ottenuta la concessione dei mutui dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti di credito, metteranno a disposizione della Sezione i capitali mutuati. Con questi capitali la Sezione, in base alle convenzioni intercedute, provvederà alle spese generali, alla esecuzione dei lavori e alla ulteriore gestione delle costruzioni.

Art. 156.

La Sezione edilizia agirà per conto e nell'interesse dell'Ente autonomo, ma nei riguardi dei terzi sarà costituita in forma di Isti-

tuto autonomo, a norma del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia.

Pel conseguimento dei suoi scopi la Sezione potrà assumere le funzioni di Comitato provinciale per le case popolari, a norma dell'articolo 49 del citato decreto legge, nelle provincie ove non sia costituito tale Comitato, o altrimenti funzionerà da centro federativo dei Comitati provinciali.

La Sezione sarà costituita per decreto reale promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro per l'Industria e il Commercio, e sarà regolata da apposito statuto approvato dalla Commissione Centrale per le case popolari.

Art. 157.

A formare una base patrimoniale alla Sezione edilizia concorreranno, oltre agli utili della gestione dell'acquedotto che le sono assegnati dalla legge, i proventi ricavabili dai prestiti e dalle altre operazioni finanziarie menzionate dalla legge stessa, o altrimenti attuabili in virtù delle disposizioni legislative sulle case popolari.

Le provincie e i Comuni che intendano esplicare un'attività costruttiva valendosi dell'opera della Sezione edilizia potranno contribuire alla costituzione dei cespiti patrimoniali occorrenti alla Sezione stessa, cedendole gratuitamente o in concessione enfiteutica aree e fabbricati, ovvero conferendole capitali a fondo perduto o ad equo tasso di interesse.

Potranno pure contribuire a formare i cespiti patrimoniali della Sezione edilizia le speciali tasse imposte dagli Enti locali per dare incremento alle nuove costruzioni o al risanamento degli abitati, nonchè le eventuali elargizioni, donazioni e legati in contanti, in terreni e in fabbricati.

Art. 158.

Qualora la Sezione edilizia non abbia a costituirsi per mancata adesione dalle Amministrazioni locali, l'Ente autonomo potrà limitare i propri compiti, nel tempo e nei modi che riterrà opportuni, a funzionare come centro federativo degli Enti per case popolari (Istituti, Cooperative o Imprese private). A tal fine esso potrà, nell'interesse degli Enti aderenti, provvedere ad approvvigionamenti ed acquisti collettivi di materiali e mezzi di costruzione, stipulando contratti con i produttori, ed assumendo, ove occorra, la gestione di cave, di materiali, fornaci, cementifici ed altre fabbriche di materiali. Potrà inoltre studiare i migliori tipi di appalto, e, dove sia possibile, la unificazione dei materiali e degli accessori delle costruzioni, compiendo ogni altra operazione necessaria al miglior raggiungimento degli scopi della edilizia popolare.

Qualora si costituisca la Sezione edilizia, le accennate forme di attività saranno da questa attuate.

TITOLO X

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 159.

In esecuzione delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 14 del decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, le quali richiamano quelle della legge per il risanamento della città di Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2892, i sindaci dei comuni serviti dall'Acquedotto potranno, su richiesta dell'Ente, emanare speciali ordinanze:

a) per soppressione di pozzi o cisterne che siano per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;

b) per rimozione di cause d'insalubrità delle acque, del suolo e delle abitazioni;

c) per chiusura e rifazione di tubi di ogni canale o tubi di scarico delle case e per obbligo a costruirli;

d) per obbligo al proprietario il cui immobile manchi di acqua potabile di rifornirsene in determinato tempo;

e) per obbligo al propretario di non impedire al condomino o all'inquilino che lo chieda il passaggio dei tubi conduttori di acqua, determinandone le condizioni e salvo l'indennizzo;

f) per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio dalla somma occorrente per la esecuzione del lavoro ordinato;

g) per l'esecuzione a danno del contravventore delle opere disposte e non eseguite.

I reclami contro le ordinanze del sindaco saranno risoluti inappellabilmente dalla Giunta speciale di cui all'art. 135 alla quale potrà ricorrersi nei quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza.

Il Prefetto potrà, dietro richiesta dell'Ente, sostituirsi al Sindaco per la emanazione delle ordinanze. Avverso il provvedimento del Prefetto non sarà ammesso reclamo.

Art. 160.

L'Ente Autonomo può essere rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze dovuti dall'Ente alla R. Avvocatura saranno liquidati a norme di legge.

Art. 161.

Per i contratti in corso all'epoca della pubblicazione del presente regolamento fra il Ministero dei Lavori Pubblici e le imprese assuntrici di lavori e di forniture per costruzioni dell'Acquedotto l'Ente si sostituirà allo Stato per tutto quanto riguarda la loro esecuzione e liquidazione.

Art. 162.

Le somme che, all'atto del passaggio della gestione dei lavori dal Ministero dei Lavori Pubblici all'Ente, rimarranno disponibili su quelle già dal detto Ministero poste a disposizione o anticipate all'Ufficio speciale del Genio Civile per l'Acquedotto Pugliese in Bari o all'Ufficio forestale del Ripartimento di Avellino, saranno passate all'Ente mediante buoni sui mandati a disposizione o ordinativi sui mandati di anticipazione già emessi a favore dei detti Uffici, in conto delle somministrazioni che lo Stato deve corrispondere all'Ente stesso, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2060 modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365.

Le somme già riscosse dagli Uffici medesimi su mandati di anticipazione, ed eventualmente non erogate all'atto del passaggio della gestione all'Ente saranno passate direttamente all'Ente stesso, e la quietanza rilasciata da quest'ultimo con riferimento alla presente disposizione sarà allegata al rendiconto da presentare.

Art. 163.

Fino a quando non sarà regolata la materia con norme generali, gli atti pubblici amministrativi interessanti l'Ente saranno ricevuti dal Segretario generale, o da chi ne fa le veci, in analogia a quanto è stabilito per gli atti delle Amministrazioni Comunali, e gli emolumenti saranno devoluti all'Ente. La liquidazione dei diritti sarà approvata, volta per volta, dal Presidente.

Art. 164.

I contributi o le quote di contributi dovute dallo Stato e dalle provincie di Bari, Foggia e Lecce al Consorzio per l'Acquedotto pugliese, giusta il bilancio di previsione per l'esercizio 1919-1920 saranno versati all'Ente.

Art. 165.

Le tariffe di cui agli art. 112 e 114 andranno in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici

PEANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1921, n. 254, che reca provvedimenti per il personale civile dipartimentale della R. marina

Il numero 254 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971,

che regola lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 648, recante disposizioni per alcuni personali civili dipendenti dall'Amministrazione della marina;

Visto il R. decreto-legge n. 1469 del 10 agosto 1919, che stabilì i ruoli organici del personale civile tecnico della R. marina;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1470, che instituì i chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti e conservò in via transitoria il ruolo degli ingegneri elettricisti;

Visto il R. decreto 8 luglio 1920, n. 1001, che estese i ruoli aperti al personale civile dipartimentale della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

personale « Ingegneri elettricisti » considerato nella legge 5 luglio 1908, n. 366, sotto la denominazione « Specialisti laureati delle Direzioni di artiglieria ed armamenti » assume la denominazione di « Ingegneri fisici elettricisti della R. marina », restando abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1470.

Art. 2.

L'organico e la ripartizione per gradi del personale « Ingegneri fisici elettricisti della R. marina » sono stabiliti come appresso:

Ingegnere fisico elettricista capo	n. 1
Ingegnere fisico elettricista principale	» 3
Ingegnere fisico elettricista	» 1
Totale . . .	n. 5

Gli stipendi da assegnarsi al suddetto personale sono i seguenti:

Ingegneri fisici elettricisti.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 7200 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 14° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento de 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 28° anno di grado.

Ingegneri fisici elettricisti principali.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10,200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 11,000 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,000 al compimento del 17° anno di grado.

Ingegnere fisico elettricista capo.

Stipendio iniziale L. 12.000.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni - L. 12.500 al compimento del 3° anno di grado.

Nella prima applicazione del presente decreto gli attuali ingegneri elettricisti principali saranno classificati nel grado di ingegneri fisici elettricisti principali anche in eccedenza al numero stabilito dall'organico, diminuendo di egual numero i posti di ingegnere fisico elettricista.

Art. 3.

La tabella n. 5 degli stipendi dei disegnatori della R. marina annessa al R. decreto n. 1001, dell'8 luglio 1920, è abrogata e sostituita dalla seguente:

Disegnatori.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Capi disegnatori principali.

Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 9100 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 11000 al compimento del 18° anno di grado.

Art. 4.

L'organico e la ripartizione per gradi del personale civile tecnico della R. marina sono stabiliti come appresso:

Istituto idrografico della R. marina.

Capi tecnici principali	N. 2
Capi tecnici	» 7
Totale . . .	N. 9

Direzioni delle costruzioni navali.

Capi tecnici principali	N. 40
Capi tecnici	» 110
Totale . . .	N. 150

Direzioni di artiglieria ed armamenti.

Capi tecnici principali	N. 18
Capi tecnici	» 52
Totale . . .	N. 70

Direzioni ed Uffici del genio militare per la R. marina.

Assistenti tecnici principali	N. 8
Assistenti tecnici	» 24
Totale	N. 32

Art. 5.

L'organico e la ripartizione per gradi del personale dei disegnatori della R. marina sono stabiliti come appresso:

Direzioni delle costruzioni navali.

Capi disegnatori principali	N. 35
Disegnatori	» 115
Totale	N. 150

Direzioni di artiglieria ed armamenti.

Capi disegnatori principali	N. 16
Disegnatori	» 54
Totale	N. 70

Direzioni ed Uffici del genio militare per la R. marina

Capi disegnatori principali	N. 3
Disegnatori	» 9
Totale	N. 12

Art. 6.

Nella prima applicazione del presente decreto i capi disegnator conseguiranno il grado di capi disegnatori principali.

Tali promozioni saranno concesse anche in eccedenza ai posti di capi disegnatori principali disponibili nei rispettivi ruoli organici, diminuendo di egual numero i posti di disegnatore.

Successivamente, e fintanto che il numero dei funzionari nel grado superiore non sia ridotto a quello stabilito in organico, i posti che si renderanno vacanti nel grado di capi disegnatori principali verranno soppressi in tale grado in ragione di due ogni gruppo d cinque posti vacanti e ripristinati in quello di disegnatori in tale proporzione. Nella prima appplicazione del presente decreto la classificazione dei capi disegnatori principali nel quadro degli stipendi sarà fatta in base alla loro anzianità decorrente dalla data del decreto col quale conseguirono la nomina a capo disegnatore, considerando però periodi di 6, 12, 18 e 20 anni in luogo di quelli stabiliti dalla tabella degli stipendi di cui all'art. 3.

In conseguenza verrà rettificata l'anzianità degli attuali capi disegnatori principali.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto i funzionari del personale civile tecnico della R. marina che con l'applicazione del R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1469, avevano conseguito il grado di capo tecnico principale, primo capo tecnico o capo tecnico di 1ª classe a L. 3500, di assistente tecnico principale, primo assistente tecnico o di assistente tecnico di 1ª classe a L. 3500 verranno classificati capi tecnici principali od assistenti tecnici principali.

Tali promozioni saranno concesse anche in eccedenza ai posti di capi tecnici principali od assistenti tecnici principali disponibili nei rispettivi ruoli organici, diminuendo di egual numero i posti di capi tecnici o di assistenti tecnici.

Successivamente, e fintanto che il numero dei funzionari nel grado superiore non sia ridotto a quello stabilito in organico, posti che si renderanno vacanti nel grado di capi tecnici principali o di assistenti tecnici principali verranno soppressi in tale grado in ragione di due per ogni gruppo di cinque posti vacanti, e ripristinati in quello di capi tecnici o di assistenti tecnici in tale proporzione.

Nella prima applicazione del presente decreto la classificazione di capi tecnici principali od assistenti tecnici principali nel quadro degli stipendi sarà fatta in base alla loro anzianità decorrente dalla data del decreto col quale conseguirono lo stipendio di L. 3500, considerando però periodi di 6, 12 e 18 anni in luogo di quelli stabiliti dall'attuale tabella degli stipendi approvata con R. decreto n. 1001, in data 8 luglio 1920.

In conseguenza verrà rettificata l'anzianità degli attuali capi tecnici principali ed assistenti tecnici principali.

Art. 8.

I funzionari che eventualmente, per effetto della riduzione degli organici di cui al presente decreto, risultassero in più del numero stabilito dall'organico rispettivo, saranno conservati fuori ruolo finchè non sia possibile riconsiderarli in organico per effetto delle vacanze che si verificheranno.

Art. 9.

Gli applicati dell'Amministrazione marittima, nominati tali in seguito ad esame di concorso, saranno promossi archivisti quando questo grado sarà conferito agli applicati aventi minore anzianità di grado e che furono dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto Ministeriale del 20 luglio 1914, purchè riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, anche se all'uopo occorre eccedere l'organico degli archivisti, intendendosi di altrettanti posti ridotto temporaneamente quello degli applicati.

Art. 10.

La ripartizione per gradi del numero degli impiegati del personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi, di cui alla tabella *C* annessa alla legge n. 648, in data 6 luglio 1911, è stabilita come appresso:

Archivisti	N. 160
Applicati	» 240
Totale	N. 400

Art. 11.

L'organico del personale pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo, è stabilito come appresso:

Capi fanalisti	N. 123
Fanalisti	» 287
Totale	N. 410

Art. 12.

Per gli attuali assistenti di magazzino e fanalisti della R. marina i primi tre periodi stabiliti rispettivamente dalle tabelle numero 6 e 7 annesse al R. decreto n. 1001, dell'8 luglio 1920, sono ridotti di un anno.

Art. 13.

Con decreti del ministro del tesoro saranno apportate agli stati di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi 1920-921 e 1921-922 le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1919 per quanto riguarda il personale d'ordine nei Regi arsenali marittimi, e dal 1° luglio 1920 per tutti gli altri personali, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.